



Rinnovo Contratto 2022-2024 esito del primo confronto tecnico

Il giorno 8 maggio 2024 si è tenuto il secondo confronto a palazzo Vidoni, per l'avvio del negoziato in fase tecnica per lo sviluppo delle procedure relative al rinnovo del contratto di lavoro del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2022/2024.

Un momento di iniziale confronto su linee d'indirizzo generale per individuare il percorso di allocazione delle risorse economiche rese disponibili dal Governo, in relazione anche alle priorità collegate alla parte normativa. Si tratta di un impegno che giunge con un significativo ritardo, per colpa della politica che, ormai, da oltre un decennio, finanzia il rinnovo contrattuale con oltre due anni di ritardo rispetto alla scadenza naturale del nostro contratto di lavoro. Purtroppo, nostro malgrado non possiamo esimerci dal descrivere il quadro complessivo dei lavoratori delle Forze di Polizia, aggiungendo fin da subito che le risorse per la specificità saranno le sole che potranno essere dedicate alla retribuzione accessoria e all'aumento delle diverse indennità, che sono gli strumenti per migliorare, aumentare e meglio remunerare l'operatività richiesta ai poliziotti. Le somme previste sono insoddisfacenti, infatti i circa 8 milioni di euro, cablano solo 7 euro a persona, da suddividere per tutte le voci. Ecco perché fin da subito è necessario, come richiesto, l'individuazione di nuovi fondi per la specificità con i quali adeguare le voci economiche delle indennità, alcune delle quali ferme a valori di oltre 20 anni fa. Nel corso dei lunghi e articolati interventi delle scriventi OO.SS. sono state poste due pregiudiziali.

La prima concernente le sperequazioni vigenti con le altre forze di polizia ad ordinamento militare, compreso il personale della Difesa, in riferimento alla retribuzione media degli operatori di tutto il comparto, indicando in base all'attuale quadro e ai dati che emergono dalle differenti retribuzioni, come

SOMMARIO

- Rinnovo Contratto 2022-2024 esito del primo confronto tecnico
- Il diritto di critica politica sui social e l'appartenenza alle forze dell'ordine
- Trattamento di vitto per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi di ordine pubblico
- SIULP Oristano: eletto nuovo Segretario Provinciale
- Il TFR non va indicato in dichiarazione dei redditi
- No al riconoscimento facciale per controllo presenze dei lavoratori
- Bonus idrico per acqua potabile
- Congedi straordinari e permessi
- Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) - Sentenza Corte Costituzionale n.4/024 dell'11 gennaio 2024
- Il Garante Privacy può ordinare d'ufficio la cancellazione dei dati

unica strada percorribile, un nuovo correttivo al riordino. Intervento necessario alla funzionalità del sistema e per la salvaguardia delle retribuzioni e della previdenza dei poliziotti che, oggi, è possibile solo se si portano a regime gli organici dei ruoli intermedi attraverso la progressione di carriera. Inoltre, è stata chiesta, perché necessaria rispetto al quadro complessivo delle problematiche emerse, la re-istituzione della commissione parlamentare degli affari interni, perché le questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, così come le problematiche del personale che espleta dette funzioni, non possono più essere subordinate o dipendenti dalla commissione parlamentare preposta agli affari della difesa.

Il ruolo storico e fondamentale svolto dal SIULP e dal SIAP, anche nell'ambito delle trattative sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa, ci pone nelle condizioni di poter affermare che è giunta l'ora della separazione del Comparto, perché l'attuale composizione sta risultando arcaica e nociva per i diritti dei poliziotti e per le delicate funzioni connesse alla Pubblica Sicurezza, attesa tra l'altro, l'anacronistica visione dell'Amministrazione di PS che vorrebbero solo Agenti nell'impiego e gestione dell'ordine pubblico.

La seconda pregiudiziale si poggia sulla necessità di assegnare tutte le modeste risorse contrattuali sulle voci fisse e continuative dello stipendio, ossia sul parametro e l'indennità pensionabile.

L'attuale struttura retributiva, sebbene alcune indennità sostengono il disagio remunerandolo a basso costo, se pur strettamente collegato ad importantissimi settori e impieghi, in particolare quali quelli che espletano servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, Polizia Giudiziaria, Controllo del Territorio e delle grandi reti infrastrutturali del Paese, ha determinato una sorta di "gabbia" salariale che non tiene conto della diversità delle funzioni e missioni tra i diversi corpi, favorendo così una grave sperequazione economica per i poliziotti. Le indennità, infatti, si guadagnano solo se connesse alla presenza in servizio, con l'evidente danno determinabile in caso di assenza anche per patologie collegate a lesioni occorse durante l'orario di lavoro. Quindi un evidente danno economico che affievolisce ogni giorno di più lo spirito di abnegazione al servizio e al lavoro.

Ecco perché, pur se in una fase embrionale delle trattative, rilevando la necessità della rivalutazione delle indennità, come dal SIULP e SIAP rivendicato, si è preso atto delle modestissime risorse per la "specificità" destinate alla Polizia di Stato, le quali ribadiamo risultano assolutamente insufficienti. Ciò detto, riteniamo imprescindibile un percorso economico ulteriore proprio per sanare la grave sperequazione stipendiale e previdenziale, che le donne e gli uomini della Polizia di Stato stanno patendo, anche con riferimento alla rideterminazione normativa. Alla stessa stregua per gli istituti accessori della retribuzione e all'esigenza dell'introduzione di altre indennità, che favoriscano e compensino, in modo adeguato le gravose attività che oggi, per effetto dell'architettura retributiva del Comparto, non sono remunerate anche se costituiscono settori di impiego con elevata responsabilità e/o esposizione al rischio.

Ciò sta determinando una fuga di professionalità dai suddetti settori che può pregiudicare, a breve, se non si interviene con meccanismi di incentivazione economica, un vero e proprio corto circuito in segmenti che sono vitali per il perseguimento della mission istituzionale della Polizia di Stato nella lotta alla criminalità, al terrorismo e per la garanzia di gestione dell'ordine pubblico.

Il Siulp, quindi, ha chiesto nuovi stanziamenti sul trattamento fondamentale anche per sanare la gravissima perdita del potere d'acquisto, perché come affermato dalla parte politica nel primo incontro, la disponibilità di 199,66 euro medio lordo dipendente, a partire dal 1 gennaio 2026, è una somma che incrementerà solo la retribuzione pari ad un valore di 5,80 per cento, e quindi non solo non recupera il potere d'acquisto, ma è uno stanziamento molto distante dagli ulteriori 600 euro di perdita con riferimento alle buste paga degli ultimi tre anni in relazione all'inflazione reale.

Nel corso della riunione abbiamo ribadito la necessità dell'immediato tavolo per la stipula del primo contratto della dirigenza, con tabelle che indichino l'esatto ammontare delle somme disponibili. A latere degli incontri per il rinnovo contrattuale abbiamo chiesto la contestuale apertura del tavolo concernente la previdenza dedicata, con la piena applicazione equo ordinativa in termini di coefficienti di trasformazione.

Il diritto di critica politica sui social e l'appartenenza alle forze dell'ordine



Una critica a esponente politico espressa sui social può essere ritenuta, a livello disciplinare, lesiva dell'immagine e della imparzialità della Polizia di Stato quando l'appartenenza dell'autore del commento alle forze dell'ordine possa comunque ricavarsi da circostanze univoche e idonee a ricondurre le espressioni utilizzate a tale qualità.

Il principio è espresso nella Sentenza n. 00206/2024 del 19 marzo 2024 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un dipendente della Polizia di Stato che aveva impugnato la

sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio inflitta per violazione dell'art 13 co. 2 d.P.R. n. 782/85 (oltre che della Circolare del 24 ottobre 2019 emessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza) per aver, sulla piattaforma "Facebook", espresso opinioni ritenute lesive del decoro delle funzioni esercitate, consistenti nell'affermazione: *"Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro"*, accompagnata dal curriculum vitae del Presidente pro tempore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il Tribunale ha considerato legittima la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente ritenendo la sua condotta "non conforme alla dignità delle proprie funzioni".

La giurisprudenza sia civile che amministrativa ha sempre riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero, anche mediante l'esercizio del diritto di critica, che deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ossia dell'esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, ossia della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti [...]" (in termini Cassazione civile sez. VI, 3 dicembre 2021, n.38215; T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 4 luglio 2023, n. 2233).

Anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari si è affermata la non sanzionabilità di scritti o dichiarazioni anche se pubbliche che non evidenzino intenti denigratori ma che si dimensionino nell'ambito di legittime contestazioni (T.A.R. Lazio sez. I,, 4 giugno 2013, n. 5566) che "non travalichino i limiti di un intento critica, di sollecitazione, di impegno civile, di attiva partecipazione democratica" (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2720) che "non offendano in modo gratuito ed incivile le pubbliche amministrazioni di appartenenza" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23 febbraio 1989 n. 298).

Il collegio amministrativo del Lazio ha richiamato la giurisprudenza che si è occupata dell'utilizzo da parte degli appartenenti alle Forze Armate dei c.d. social network affermando la liceità dei comportamenti ove il dipendente non faccia emergere l'appartenenza alle Forze Armate di Polizia (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I,18 febbraio 2021, n. 124).

Tanto doverosamente premesso, si legge nella sentenza in commento, *"se è vero che nel caso di specie il ricorrente non ha espressamente operato riferimento alla Polizia di Stato e/o alla sua qualità di poliziotto e che le frasi utilizzate in quanto non denigratorie né indicanti fatti falsi possono in linea di principio rientrare nell'esercizio del diritto di critica, va al contempo rilevato come la sua qualità professionale era sicuramente nota nell'ambito della ristretta comunità locale di Sant'Arcangelo di Romagna di riferimento, si che tutti gli appartenenti al gruppo facebook (noi santarcangiolesi) sapevano o potevano agevolmente conoscere tale circostanza"*.

Tale elemento è, per il Collegio, dirimente per la decisione della controversia, dal momento che il riferimento alla Polizia di Stato da parte dell'esponente può essere non solo esplicito (ad es. mediante l'utilizzo di immagini in divisa) ma anche implicito, ove emergano circostanze univoche idonee a ricondurre le espressioni utilizzate ad un appartenente alle Forze dell'Ordine.

Nel caso di specie l'autore delle dichiarazioni era ben noto nella comunità locale quale appartenente alle Forze di Polizia, si che il comportamento serbato, secondo i giudici amministrativi, appare non illogicamente ritenuto dall'Amministrazione lesivo dell'immagine e della imparzialità della

Polizia di Stato, in violazione del citato art. 13 co.2 d.P.R. oltre che della Circolare emanata, in materia, dal Dipartimento della P.S..

Appare, pertanto, non credibile quanto argomentato da parte ricorrente secondo cui le affermazioni in questione sarebbero *"semplicemente la voce di un cittadino in merito ai temi della vita politica"* dovendo ogni dipendente pubblico ed in particolare ogni appartenente delle Forze dell'Ordine esimersi dall'esprimere opinioni personali inappropriate ove riferibili alla Polizia di Stato poiché lesive dell'imparzialità di tale Corpo e del clima di fiducia che deve accompagnare l'operato della Polizia. (T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 4 luglio 2023, n. 2233).

Trattamento di vitto per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi di ordine pubblico



Con [circolare prot. n. 0025774 del 16 aprile 2024](#) della Direzione Centrale per i servizi di ragioneria il Dipartimento della P.S. ha ribadito le indicazioni fornite con la circolare prot. n. 0012694 del 29 luglio 2019, in ordine alla somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico richiamando la vigente normativa che prevede l'erogazione del buono pasto giornaliero al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico nei casi in cui lo stesso risulti impossibilitato ad


avvalersi sia delle strutture di mensa che degli esercizi di ristorazione convenzionati, fermo restando, tuttavia, l'impegno prioritario dell'Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti interessati fruiscano del vitto con le modalità ordinarie, al fine di garantire l'apporto calorico necessario per espletare il servizio nelle migliori condizioni.

Ciò premesso, nel ribadire che la concessione del buono pasto giornaliero in favore del personale impiegato in ordine pubblico costituisce una modalità residuale di mensa obbligatoria di servizio, la nota del Dipartimento richiama l'attenzione delle Questure sulla necessità di porre in essere ogni utile iniziativa volta a garantire al personale, prioritariamente, il trattamento di vitto con le modalità ordinarie previste, ossia mediante le mense di servizio presenti, anche con possibili accessi scaglionati, ovvero, in mancanza di tali strutture o nel caso in cui l'accesso alla mensa non risulti conciliabile con le modalità di svolgimento del servizio, facendo ricorso ad esercizi privati di ristorazione appositamente convenzionati.

Qualora le esigenze di servizio non consentissero di far ricorso né alle mense di servizio né agli esercizi privati di ristorazione, potrà essere prevista l'erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi in condizioni dignitose e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

In caso di servizi di ordine pubblico che richiedono l'alloggiamento del personale proveniente da altre sedi, dovrà essere valutata la possibilità di stipulare convenzioni con le strutture alberghiere che possano garantire anche la somministrazione dei pasti.

SIULP Oristano: eletto nuovo Segretario Provinciale



Il Direttivo Provinciale del Siulp di Oristano ha eletto il collega Alessandro SCINTU nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neoeletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Luca MAGISTRALI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Il TFR non va indicato in dichiarazione dei redditi



Un nostro lettore ci chiede se e come il TFR debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il Trattamento di Fine Rapporto o fine servizio, anche se è una parte della retribuzione del lavoratore (erogata a fine contratto dal datore di lavoro o dal fondo pensione integrativo), appartiene alla tipologia di redditi esenti IRPEF poiché, nel momento in cui viene erogata, questa somma è assoggettata a tassazione separata.

Dunque, non dovrà essere imputata all'interno di nessuna dichiarazione dei redditi, anche se produce una Certificazione Unica - da tenere in archivio per almeno 5 anni a fronte di un

futuro controllo dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta trattazione applicata al momento dell'erogazione stessa.

Essendo sottoposto a tassazione sostitutiva, il TFR non va conteggiato in dichiarazione ai fini IRPEF e dunque il pensionato non vedrà sommarsi l'importo percepito a tale titolo nel suo 730. Di conseguenza, non ne troverà indicazione nemmeno nella dichiarazione precompilata.

Va ricordato che l'imposizione fiscale sulla liquidazione del TFR, è tassata al 17%, mentre se investita in fondi di previdenza complementare è tassata fino al 15% (con franchigia deducibile).

Il conguaglio è effettuato dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla tassazione provvisoria già applicata al momento della liquidazione.

No al riconoscimento facciale per controllo presenze dei lavoratori



Il Garante privacy ha sanzionato cinque società - impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

In tutti i provvedimenti in discorso si fa riferimento al fatto che non esiste, al momento, alcuna norma che consenta l'uso di dati biometrici per utilizzare il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro.

L'Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i

diritti dei lavoratori connessi all'uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell'ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall'attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare, l'Autorità ha accertato che tre delle aziende sanzionate avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate.

Le medesime aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d'impatto prevista dalla normativa privacy, e inoltre, il medesimo "sistema" ritenuto illecito dall'Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate.

Ad avviso del Garante, sarebbe stato possibile utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).

Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

(Fonte: Garante Privacy)

Bonus idrico per acqua potabile



Il Bonus Acqua Potabile o Bonus Idrico è previsto dall'articolo 1 comma 713 della Legge 234/2021 che ha prorogato il Bonus Idrico di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Esso è finalizzato a migliorare qualitativamente le acque destinate al consumo, purché siano erogate dagli acquedotti. Dunque, riguarda l'acqua che esce dal rubinetto di casa ed i relativi sistemi.

Si tratta di un credito d'imposta pari al fino al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre, che in ogni caso non deve superare i seguenti importi:

- 1.000 euro per ogni unità immobiliare, richiesto dalle persone fisiche non esercenti attività economiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale, richiesto da tutti gli altri soggetti.

Il Bonus Acqua Potabile viene concesso per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290 NB:

Si tratta di un credito d'imposta, che non va confuso con il Bonus Acqua in Bolletta, concesso in modo automatico alle famiglie a basso reddito ISEE, a cui vengono applicate direttamente in bolletta gli sconti stabiliti dall'ARERA, sulla base delle tariffe locali.

Previo finanziamento annuale della misura, per ottenere il bonus è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate il modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile" nei tempi stabiliti.

L'importo delle spese sostenute per i dispositivi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale con il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Privati e soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, inoltre, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile che non prevedano i contanti. Le informazioni sugli interventi vanno trasmesse poi all'Enea.

L'ammontare delle spese agevolabili va poi comunicato in febbraio all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia (sezione Servizi, categoria Agevolazioni, voce Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile).

In alternativa, è possibile inviarla come file conforme alle specifiche tecniche della scheda informativa. Bisogna farlo utilizzando il servizio web dell'Agenzia delle Entrate (dal percorso: Servizi > Agevolazioni > Credito d'imposta dell'acqua potabile).

Si può anche inviare una comunicazione sulla base dell'apposito modello e delle specifiche tecniche indicate nella scheda informativa, previo controllo di conformità (con il software specifico predisposto dalle Entrate).



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Congedi straordinari e permessi



Le assenze per motivi diversi da quelli ordinari rientrano, in gran parte, nell'istituto del congedo straordinario ad eccezione di alcuni permessi specificamente previsti come tali da disposizioni di legge.

L'istituto del congedo straordinario è disciplinato dall'articolo 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato) nonché dall'articolo 15 del D.P.R. 31/07/95 n. 395 (contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i

dettami imposti dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato e integrato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

L'articolo 37 comma 3 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, così come modificato dall'articolo 3 comma 37 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che in ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.

Sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario il permesso ex articolo 33 legge 104/1992, il congedo speciale per trasferimento, i riposi per donazione di sangue, oltre a determinate tipologie di permessi previsti da specifiche disposizioni normative.

In virtù dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, sono, altresì, esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Sono esclusi dal computo del congedo straordinario spettante anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day hospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa. Come precisato dall'INAIL le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali.

Com'è ben evidente, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Datore di Lavoro, ma deve essere accertata e certificata da un medico preposto o dalla apposita Commissione medica della competente Azienda ASL.

Le norme che riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese per le prestazioni di assistenza sanitaria (ad es. il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e i D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e D.M. 18 maggio 2001, n. 279), non sono applicabili alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, per cui devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda A.S.L.

Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.

Il contratto di lavoro relativo al terzo quadriennio normativo recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sciogliendo ogni riserva ha stabilito che la riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario, che spetta al capo dell'ufficio o reparto.

Varie sono le tipologie di assenze a titolo di congedo straordinario:

- per infermità;
- per matrimonio;
- per cure termali;
- per gravi motivi;
- per gravi e documentati motivi famigliari;
- per donne vittime di violenza di genere;
- per trasferimento;
- per donazione di organi;
- per formazione;
- per borse di studio e corsi di specializzazione;
- per esami scolastici e prove di concorso;
- per dottorato di ricerca;
- per i medici della Polizia di Stato;
- per il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale

Vi sono, poi, altre tipologie di assenze straordinarie qualificati come permessi:

- permesso annuale retribuito di 3 giorni;
- permesso retribuito per donazione di midollo osseo;
- permesso per ragioni sportive;
- permesso breve.

www.sagifin.com

il prestito è



sf sagifin®
finanziamenti



**Convenzione
ESCLUSIVA**

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

**SOGNA
FINANZIA
REALIZZA**

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia di Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'ODAM n° A11274 - PIVA 08721831215 legata da un rapporto contrattuale di mandato con Dinamica Retail S.p.A. (Interim, succ. all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) - Sentenza Corte Costituzionale n. 4/024 dell'11 gennaio 2024



Sul [nr. 4 del 27 gennaio 2024](#) di questo notiziario avevamo pubblicato il testo della nota con la quale la Segreteria Nazionale aveva interessato il Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali allo scopo di valutare ogni eventuale possibile effetto, nei riguardi del personale della Polizia di Stato, della Sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.

Si riporta di seguito il testo della risposta della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio V- Relazioni sindacali

fornita con la [circolare 555/V-RS/ prot 007856 del 12 aprile 2024](#):

"Con riferimento alla tematica di cui all'oggetto e in relazione alle segnalazioni pervenute, di seguito si partecipano gli elementi di riscontro qui forniti dalla competente Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, opportunamente interessata al riguardo.

Com'è noto, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell'11 gennaio 2024 ha riproposto all'attenzione un emolumento del trattamento economico fondamentale previsto per il personale contrattualizzato, ovvero la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), consistente in un'indennità proporzionale all'anzianità di servizio nella quale sono confluiti gli assegni per classi e scatti in godimento al 31.12.1986.

La richiamata pronuncia riguarda la mancata applicazione di una previsione della R.I.A. per il personale del Comparto Ministeri (oggi Funzioni Centrali).

Per tale personale, infatti, la R.I.A. è stata istituita dal 1° gennaio 1987 con d.P.R. n. 266/1987 e successivamente adeguata con il d.P.R. n. 44/1990, con la previsione di maggiorazioni al raggiungimento di determinate soglie di anzianità (5/10/20 anni).

Di fatto, con il decreto-legge n. 384/1992, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, è stata prevista la proroga al 31.12.1993 di tutti i contratti collettivi vigenti e il contestuale blocco degli incrementi retributivi automatici.

La citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto erronea l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, avvenuta con l'art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). Quest'ultima stabiliva che gli effetti economici e giuridici dell'art. 7, comma 1, erano quelli cristallizzati al 31.12.1990, ricomprendendo tra questi anche le anzianità di servizio utili per le maggiorazioni della R.I.A. del Comparto Ministeri.

In sostanza, con la Legge Finanziaria 2001 si è venuta a determinare una sperequazione retributiva a danno di dipendenti pubblici del Comparto Ministeri che non si sono visti riconoscere l'anzianità di servizio e i correlati effetti economici maturati nel triennio 1991/1993.

Per il personale della Polizia di Stato, la R.I.A. è stata introdotta dall'art. 3 del d.P.R. n. 150/1987 ed è tuttora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto. La sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986.

Con l'attuazione del decreto legislativo n. 193/2003, a decorrere dal 1.1.1995 non è stato più previsto alcun incremento e l'importo è stato di fatto "congelato".

Per lo stesso personale, la R.I.A. è stata incrementata con il d.P.R. n. 147/1990 che, a differenza dell'adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri con il d.P.R. n. 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.

In conclusione, la suddetta Direzione Centrale ha confermato che la sentenza di cui si tratta non produce alcun effetto sulla R.I.A. corrisposta al personale della Polizia di Stato.

Il Garante Privacy può ordinare d'ufficio la cancellazione dei dati



La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 14 marzo 2024, relativa alla causa C-46/23, ha chiarito che tra i poteri delle Autorità nazionali di controllo privacy vi è anche quello di ordinare al titolare o al responsabile del trattamento la cancellazione dei dati personali trattati illecitamente, anche nel caso in cui l'interessato non abbia presentato alcuna richiesta in tal senso. La conformità del trattamento dei dati personali al GDPR viene, infatti, garantita anche attraverso l'intervento delle Autorità nazionali di controllo.

La controversia trae origine dalla rilevazione, da parte dell'Autorità di controllo privacy ungherese di diverse violazioni di disposizioni del GDPR, commesse da un ente locale.

Il Garante ungherese provvedeva quindi a ordinare all'amministrazione locale la cancellazione dei dati personali degli interessati ma l'ente locale ricorreva tuttavia contro tale decisione, sostenendo che l'Autorità di controllo non avesse il potere di ordinare la cancellazione di dati personali in assenza di una richiesta presentata dall'interessato.

La Corte di Giustizia, dopo aver preliminarmente osservato che, secondo quanto previsto dall'art. 17 del reg. Ue 679/2016, l'interessato, nel caso in cui i dati personali che lo riguardano fossero stati trattati illecitamente, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di tali dati senza ingiustificato ritardo, precisava che l'art. 58 del reg. Ue 679/2016 conferisce espressamente all'Autorità di controllo il potere di ordinare la cancellazione di dati personali, a norma del citato art. 17.

L'art. 58 del reg. Ue 679/2016 distingue le misure correttive che possono essere disposte d'ufficio, da quelle che possono essere adottate solo dietro richiesta presentata dall'interessato al fine di esercitare i suoi diritti. L'adozione della misura di cui all'art. 58 § 2 lett. c) del reg. Ue 679/2016 (ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal GDPR), ad esempio, presuppone che l'interessato abbia preliminarmente presentato una richiesta in tal senso. Diversamente, secondo la Corte di Giustizia, la formulazione dell'art. 58 § 2 lett. g) del reg. Ue 679/2016, secondo cui l'Autorità di controllo ha il potere di "ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18" del reg. Ue 679/2016, non consente di ritenere tali interventi limitati ai soli casi in cui l'interessato abbia presentato una richiesta a tale fine.

L'obbligo di cancellazione dei dati trattati illecitamente, inoltre, grava sul titolare a prescindere da qualsiasi richiesta dell'interessato, che potrebbe essere anche all'oscuro del fatto che dati personali che lo riguardano sono stati trattati.

Il compito di vigilare sul pieno rispetto del GDPR, in capo alle Autorità di controllo, deve essere svolto anche nei casi in cui gli interessati non siano informati del trattamento dei loro dati personali, non ne siano a conoscenza o non ne abbiano richiesto la cancellazione.

Il GDPR garantisce un livello elevato di protezione del diritto fondamentale delle persone fisiche alla protezione dei dati personali che le riguardano. Tale garanzia verrebbe compromessa nel caso in cui la cancellazione dei dati personali trattati illecitamente potesse essere ottenuta solo su richiesta degli interessati, e non anche su iniziativa dell'Autorità di controllo.

Infatti, in assenza della richiesta degli interessati il titolare del trattamento potrebbe conservare i dati personali di un numero di persone potenzialmente elevato, continuando il trattamento illecito.

Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizia, per effetto di quanto previsto dall'art. 58 § 2 lett. g) del reg. Ue 679/2016, le Autorità di controllo nazionali possono ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare i dati personali oggetto di trattamento illecito, anche procedendo d'ufficio.